



Le spese sopravvenute dopo separazione coniugale vanno pagate senza storie

Data 22 luglio 2012
Categoria scienze_varie

Dopo la separazione vanno pagate anche le spese sopravvenute senza bisogno di ulteriore pronuncia giudiziaria. In casi di separazione coniugale (a qualsiasi titolo) il coniuge non affidatario deve contribuire al pagamento di eventuali nuove spese mediche o scolastiche sopraggiunte successivamente senza bisogno di doversi rivolgere nuovamente al Giudice (Cass. III Civ. 11316/2011)

Il provvedimento con cui in sede di separazione vengono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese mediche e scolastiche relative ai figli costituisce titolo esecutivo, per cui non richiede, nel caso di inottemperanza un ulteriore intervento del giudice che sancisca l'esecuzione forzata.

Questo naturalmente - specifica la Corte - qualora il genitore creditore possa opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, rimanendo impregiudicato tuttavia "il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore".

In mancanza di tale dimostrazione i giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso di un genitore non affidatario che si era opposto al pagamento delle maggiori spese sopravvenute.

Daniele Zamperini